

ALLEGATO DI LETTERA “B” alla Determina n _____ del _____

CONVENZIONE PER TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

Ai sensi della Legge n. 56 del 18/02/1989 e del D.M MURST n. 509 del 12/10/1998

La presente convenzione regola i rapporti

TRA

- **Scuola di specializzazione in Psicoterapia Il Miller** con sede a Genova, Via Molo Ponte Morosini n.24/8 codice fiscale e P.iva 02612390993 di seguito denominata “soggetto promotore”, riconosciuta dal MIUR con D.M. del 20.03.1998, rappresentata legalmente da Dott. Susanna Pizzo, nato a Padova, il 09-03-1960

E

- **L'Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata “Soggetto ospitante”, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore Dipartimento Risorse Umane Dott.ssa Ginevra Occhiolini, come da formale atto di delega di cui alla Delibera n. 522 del 15.05.2024

PREMESSO CHE

- il tirocinio per l'attività psicoterapeutica presso strutture pubbliche o private accreditate ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di far acquisire esperienza di clinica diagnostica, di psicoterapia e di intervento in situazioni di emergenza;
- ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo”, nonché al Decreto Ministeriale M.U.R.S.T. 12 ottobre 1998, n. 509, “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”, gli iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale di almeno 100 ore annue in strutture pubbliche o private accreditate;
- Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56/1989, le scuole di psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- lo svolgimento del tirocinio formativo, risponde altresì all'interesse dell'Azienda ospitante ad acquisire e mettere a confronto metodiche ed esperienze diverse nell'ambito della psicoterapia;
- le esigenze indicate in premessa possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di collaborazione tra l'Azienda ospitante ed il soggetto promotore;
- il tirocinio clinico quadriennale de quo, non costituisce rapporto di lavoro

TUTTO CIO' PREMESSO

- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto e Finalità

1.1 Tra il soggetto promotore e l'Azienda ospitante viene concordata la stipula della presente convenzione, con la finalità di consentire agli allievi del soggetto promotore, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, di svolgere un tirocinio formativo professionalizzante, nel campo specifico della Psicoterapia, presso le strutture dell'Azienda ospitante, ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica

agli studenti iscritti;

1.2 Nell'ambito di tale rapporto di convenzione, l'Azienda ospitante accoglie, secondo la propria disponibilità, gli allievi specializzandi, consentendo loro l'espletamento di un tirocinio formativo di specializzazione, da un minimo di 100 ore ad un massimo di 200 ore annue.

1.3 L'Azienda USL Toscana Centro potrà accogliere **annualmente** un numero massimo **di 1 nuovo studente**, valutando comunque la disponibilità dei tutor psicoterapeuti e anche le richieste complessive annuali di tutte le scuole di specializzazione in Psicoterapia convenzionate.

1.4 Si precisa inoltre che l'Azienda USL Toscana Centro potrà accogliere un numero massimo annuale complessivo di **4 studenti**. Il numero massimo è da considerare **in totale**, cioè comprensivo del numero sia degli studenti che già stanno svolgendo un tirocinio presso l'Azienda USL Toscana Centro, sia dei nuovi studenti interessati.

1.5 Nel caso in cui gli studenti interessati fossero superiori al numero massimo indicato, il soggetto promotore provvederà a selezionare i candidati secondo propri criteri di valutazione.

1.6 Le richieste di tirocinio di specializzazione sono accolte dal soggetto ospitante solo se inviate dal soggetto promotore: non saranno accettate istanze inoltrate direttamente o individualmente dagli studenti.

1.7 Per tutti gli studenti, ogni anno, deve essere presentato, a cura del soggetto promotore, il progetto formativo.

1.8 Prima dell'inizio di ogni anno formativo e comunque entro e non oltre le date del 30 Novembre e del 30 Maggio di ogni anno, il soggetto promotore comunicherà all'Azienda ospitante i nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio.

1.9 Le richieste di svolgimento del tirocinio, dovranno essere inviate per mail (tirocini@uslcentro.toscana.it), all'Ufficio Centrale Tirocini, dell'Azienda USL Toscana Centro, riportando, tra l'altro, la zona territoriale di preferenza per l'espletamento del percorso di tirocinio, scelta tra gli ambiti delle ex Aziende Sanitarie e precisamente:

- Azienda USL 10 Firenze;
- Azienda USL 4 Prato;
- Azienda USL 3 Pistoia;
- Azienda USL11 Empoli.

ART. 2 – Aree di tirocinio

2.1 Le aree indicate per il tirocinio di specializzazione in psicoterapia sono:

1. Salute mentale adulti;
2. Salute mentale infanzia e adolescenza;
3. Servizio tossicodipendenze;
4. Servizi ospedalieri.
5. Attività consultoriali
6. Benessere organizzativo

ART. 3 - Ruolo dei tutor

3.1 Durante lo svolgimento del tirocinio di specializzazione in psicoterapia, la supervisione dell'esperienza formativa sarà curata dai docenti-referenti della Scuola di Specializzazione, in collaborazione con i Tutor aziendali, all'uopo individuati dal Direttore della Struttura di Psicologia, oggetto dell'espletamento del tirocinio.

3.2 Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, il calendario e le relative sedi di tirocinio verranno stabiliti dai Direttori delle Strutture di Psicologia, oggetto dell'espletamento del tirocinio.

3.3 Il tutor del soggetto promotore è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione, ha altresì la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e l'Azienda ospitante.

3.4 Il tutor aziendale, individuato dal Direttore della Struttura di Psicologia, è responsabile del piano formativo e dell'inserimento ed affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

ART. 4 – Progetto formativo

4.1 L'area di tirocinio verrà stabilita dai Direttori delle Strutture di Psicologia, sulla base del progetto formativo e

sentiti i tutor individuati, nonché tenuto conto della formazione specifica richiesta dal soggetto promotore.

4.2 Per ciascuno tirocinante inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto **un progetto formativo di tirocinio (allegato alla Convenzione)**, contenente:

- il nominativo del/della tirocinante;
- i nominativi del tutor del soggetto promotore e del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- ogni altra indicazione che le parti ritengono utile inserire, tenendo presente che, in ogni caso, dette indicazioni dovranno rispettare quanto previsto dalla presente convenzione e dalle disposizioni di legge vigenti.

4.3 Il detto progetto formativo di tirocinio sottoscritto dal tirocinante nonché da entrambi i tutor di riferimento, verrà inviato all'Ufficio Centrale Tirocini dell'Azienda ospitante ed ai Direttori delle Strutture di Psicologia, oggetto del tirocinio.

ART. 5 - Relazione finale di tirocinio

5.1 Al termine del tirocinio è richiesta una relazione finale al tutor aziendale, sull'attività svolta dal tirocinante, da inviarsi al Direttore della scuola di Specializzazione in Psicoterapia, quale attestazione dell'avvenuta formazione.

5.2 Nel caso di valutazione positiva, il tutor Aziendale ed il Direttore della Struttura di Psicologia, congiuntamente sottoscrivono l'attestato di compiuto tirocinio.

5.3 Nel caso di valutazione non positiva, in accordo con il soggetto proponente, è possibile il rinnovo del tirocinio per il numero di ore prefissato con il soggetto proponente, per un ulteriore anno.

5.4 Si prevede tuttavia un ulteriore anno per recuperare anche esperienze parzialmente effettuate.

5.5 Il tirocinio, comunque, nella sua durata complessiva non dovrà tassativamente superare i 4 anni.

ART. 6 - Obblighi del tirocinante

6.1 Prima dell'inizio del tirocinio formativo di specializzazione, il tirocinante è tenuto a leggere attentamente, sottoscrivere e consegnare tutta la modulistica che gli verrà consegnata dall'Ufficio Centrale Tirocini.

6.2 Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico – organizzative per monitorare il rispetto e l'attuazione del progetto formativo;
- comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor dell'Azienda ospitante di riferimento e al tutor del soggetto proponente, nonché all'Ufficio competente dello stesso ed anche all'Ufficio Centrale Tirocini dell'Azienda Ospitante;

Inoltre lo studente specializzando è tenuto a:

- indossare in modo visibile il cartellino identificativo;
- indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell'espletamento del tirocinio formativo;
- compilare correttamente il registro presenze;
- rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor aziendale, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
- in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo, deve informare immediatamente il tutor del soggetto proponente, la Compagnia Assicurativa di riferimento ed il tutor aziendale;
- è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor Aziendale e/o dal Dirigente della Struttura di Psicologia interessata dallo svolgimento del tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- al termine del tirocinio dovrà riconsegnare il cartellino identificativo ed il registro presenze al tutor aziendale;
- osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda ospitante, consegnato al tirocinante/visionato dal tirocinante all'atto di accettazione del tirocinio;

- l'accesso al servizio mensa, se consentito, prevede la corresponsione dell'intero costo del pasto a carico del tirocinante.
- Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio.
- Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

6.3 La violazione ed il mancato rispetto di queste norme o comportamenti incompatibili con un corretto funzionamento della Struttura, comportano ipso iure, l'interruzione immediata del tirocinio.

ART. 7 - Obblighi dell'Azienda ospitante

7.1 L'Azienda ospitante si impegna a:

- rispettare e a far rispettare il progetto formativo di tirocinio, concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'Azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- fornire ai tirocinanti le informazioni sui rischi e sulle condizioni di sicurezza e garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- dotare i tirocinanti degli eventuali dispositivi di protezione individuale, necessari per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, tempestivamente l'evento al soggetto promotore;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor Aziendale per verificare l'andamento del tirocinio;
- segnalare con congruo preavviso al soggetto promotore e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio, indicandone le motivazioni;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore e al rispettivo tutor l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;
- comunicare al soggetto proponente eventuali variazioni relative alla propria sede legale.

ART. 8 - Obblighi del soggetto promotore

8.1. Spetta al soggetto promotore:

- la nomina di un tutor responsabile delle attività didattico organizzative, con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto di tirocinio formativo, d'intesa con il tutor aziendale, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
- monitorare le attività svolte durante il tirocinio;
- **formare ogni studente tirocinante, prima dell'inizio di ogni tirocinio, in merito alla legislazione antinfortunistica**, nonché formarlo sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ai sensi del D.lgs.81/08 s.m.i e accordo Stato Regioni del 2011, - *16 ore rischio alto, codice Ateco Sanità*;
- **espletare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente, prevista dal D.lgs 81/2008**. Il tirocinante per poter essere ammesso al percorso di tirocinio deve essere provvisto del "Giudizio di idoneità" finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- provvedere alla fornitura degli indumenti/vegiario da lavoro, nonché degli accessori che, per la particolare natura delle attività svolte, sono necessari per l'espletamento del tirocinio formativo di specializzazione in psicoterapia.

ART. 9 - Coperture assicurative e comunicazioni

9.1 Il Soggetto promotore **assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi.**

9.2 Gli estremi assicurativi di dette polizze, nonché il massimale previsto di copertura e la relativa scadenza, dovranno essere espressamente riportati, nel Progetto Formativo di ciascun tirocinio.

9.3 In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Azienda Ospitante, mediante il proprio tutor di riferimento, si impegna a segnalare immediatamente l'evento al Soggetto promotore, il quale entro i tempi previsti dalla normativa vigente, informerà gli istituti assicurativi, facendo riferimento

al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore stesso.

9.4 La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

9.5 L'Azienda ospitante e il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio, alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ART. 10 - Limiti numerici dei tirocinanti

10.1 L'Azienda ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente.

ART. 11 - Controversie

11.1 Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro, eventuali controversie, derivanti dal presente contratto di convenzionamento. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 12 - Trattamento dati personali (Privacy)

12.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono ed in ossequio della normativa di riferimento. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

12.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

ART. 13 - Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

13.1 Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), nello specifico:

- al rispetto del Piano triennale integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026) dell'Azienda USL Toscana Centro, approvato con Delibera DG. 94 del 31/01/2024

- al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro (quest'ultimo di cui alla Delibera DG n.91 del 30/01/2024)

applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

13.2. Le Parti sono tenute a far rispettare ai soggetti coinvolti le norme sulle incompatibilità del personale e pantouflage ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

13.3. Nelle seguenti sezioni dei siti delle Parti, sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing):

- AUSL Toscana Centro: Amministrazione trasparente - [Whistleblowing - Procedura di segnalazione illeciti e modulistica](#)

- Scuola di specializzazione in Psicoterapia: eventuali segnalazioni possono essere inviate a segreteria@ilmiller.it

ART. 14 – Durata e risoluzione convenzione

14.1 La presente convenzione avrà durata di 4 anni a partire dalla data della stipula, sotto riportata, salvo disdetta da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza, mediante P.E.C o in subordine con posta raccomandata A/R.

ART. 15 – Bollo e registrazione

15.1 L'imposta di bollo viene assolta in maniera digitale, come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 5062/2016 del 16.02.2016, nonché ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014.

15.2 Gli oneri per le spese di bollo, sono a totale carico del soggetto promotore.

15.3 Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

ART. 16 – Norme finali

16.1 Le parti convengono che nessun onere diretto o indiretto (es. retribuzione, contribuzione previdenziale o assistenziale, rimborso spese ecc.) dovrà gravare sul bilancio dell'Azienda USL Toscana Centro, con la presente convenzione.

16.2 Le parti inoltre convengono che l'effettuazione del tirocinio non determina in alcuno modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né di un contratto di formazione lavoro, né lo svolgimento di prestazioni da libero professionista.

16.3 Le parti convengono infine che gli specializzandi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente e che non sarà corrisposta loro alcuna retribuzione, né contribuzione previdenziale o assistenziale.

16.4 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

16.5 Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti contraenti.

16.6 La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi:

- Azienda USL Toscana Centro: formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

- Scuola/Istituto di psicoterapia: ilmiller@legalmail.it

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze,

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Dipartimento Risorse Umane

(Dott.ssa Ginevra Occhiolini)

f.to digitalmente

Per Istituto Il Miller

Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Susanna Pizzo

f.to digitalmente

ALLEGATO 1

PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO

relativo alla convenzione sottoscritta tra e l'Azienda USL Toscana Centro in data.....

Nominativo del tirocinante.....
 Nato/a a il
 residente in codice fiscale
 Tel E mail

Attuale condizione: Iscrizione al I° II° III° IV° anno (barrare la casella)

barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap si no

Azienda Sanitaria
 Sede del tirocinio formativo
 Tempi di accesso ai locali aziendali

Periodo di tirocinio formativo n. mesi¹ dal al ore complessive

Tutor (indicato dal soggetto promotore):
 Supervisore aziendale /tutor aziendale:

Polizze assicurative
 Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.
 Responsabilità civile posizione n. compagnia

Obiettivo/attività del tirocinio formativo

Eventuali variazioni del tirocinio formativo

¹ La durata massima dello tirocinio formativo non potrà comunque superare i limiti previsti dal D.M. n. 142/98 del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, art. 7.

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni del tutor del soggetto promotore e del supervisore di stage/tutor aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi clinico/assistenziali od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del stage/tirocinio formativo;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Firma del tirocinante (per esplicita accettazione) _____

Firma del Tutor del soggetto promotore: _____

Firma del Tutor del soggetto ospitante _____

Firma del Direttore della Struttura di Psicologia _____